

Contraente: FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING
Via Giordano Bruno 191
10134 TORINO

Allegato alla polizza
R.C.G.2013/03/2179551
di cui forma parte integrante

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Impresa presta l'assicurazione in base alla Norme e Condizioni di cui alla presente polizza per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, intendendosi per tali la Federazione Italiana Twirling, le Società affiliate, i Dirigenti, gli Atleti, gli Istruttori e gli Arbitri, ai sensi di legge, nella sua qualità di FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING. Le Società affiliate, i Dirigenti, gli Atleti, gli Istruttori e gli Arbitri e tutti coloro che partecipano alle attività sportive, tesserati e non, non sono considerati terzi fra di loro, a meno che non si tratti di minori nel qual caso sono compresi limitatamente alle lesioni personali, i danni che possono cagionarsi fra di loro.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata:

- . Al possesso da parte degli Istruttori, dei requisiti richiesti dalle leggi e/o regolamenti per l'attività da essi svolta,
- . Al possesso dei requisiti fisici, da parte degli atleti tesserati, comprovata da apposita certificazione medica.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 – Integrazione oggetto dell'assicurazione

Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, l'assicurazione è inoltre operante per la responsabilità civile personale dei Presidenti delle Società Sportive e degli Allenatori.

Art. 2 – Assicurazione Responsabilità Civile Personale dell'atleta

La Società si obbliga a tenere indenne l'atleta regolarmente iscritto e tesserato alla FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING, delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri atleti a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante sempreché:

- . il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra squadre appartenenti alla FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING (per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo, amichevole purchè preventivamente autorizzata dal competente comitato della F.I.T.),
- . il sinistro abbia come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 del C.P., e dallo stesso risulti una invalidità permanente pari o superiore al 5%;
- . La responsabilità dell'atleta sia accertata con sentenza passata in giudicato.

Art. 3 – Rischi compresi

Si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato, anche in semplice qualità di committente quando l'esecuzione delle sotto riportate attività sia affidata a terzi.

La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.

- . i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, comprese apparecchiature per la produzione e/o riproduzione audio-televisiva in genere;
- . Proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni;
- . Tutti i rischi finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali interne dell'Assicurato, quali a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestionali del CRAL aziendale, operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali, compresa la proprietà e/o gestione di distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni, esposizioni, meeting, congressi etc.), compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, meeting point.
- . Servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle Autorità

competenti sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle autorità competenti e dalle stesse autorizzato;

. Esecuzione di lavoro ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività assicurate.

Art. 4 – Somministrazione prodotti alimentari e farmaceutici

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici, e si estende anche alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia, valgono anche le seguenti norme:

. L'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso;

. la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;

. il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione dell'Assicuratore per anno assicurativo.

Per maggior chiarezza si conferma che restano esclusi dalla garanzia:

. Le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto,

. Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;

. I danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

In caso di controversia sugli scopi e finalità per i quali siano state assunte tali sostanze, si farà riferimento al verdetto degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo grado).

In ogni caso ed indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è comunque garantita la responsabilità personale derivante a Presidente e/o altro legale rappresentante della Società Sportiva quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito.

Art. 5) – Veicoli in consegna e custodia di arbitri e/o giudici federali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:

. Veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato di arbitri e/o giudici federali;

. Cose trovate sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui al presente articolo viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovate sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

La garanzia è operante purchè gli stessi si siano attenuti alle disposizioni in vigore in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Società Sportiva, la presente garanzia è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Art. 6 – Danni da incendio e/o sospensione di attività

Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "Esclusioni" dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute, fino ad un limite massimo di Euro 55.000,00;

. danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi (fino ad un limite massimo di Euro 55.000,00 – per sinistro), quando conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Art. 7 – Fabbricati

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, etc.).

L'Assicurazione comprende inoltre la conduzione dei locali dove ha sede la FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING.

La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.

Art. 8 – Uso di veicoli a motore

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata (fermi i massimali nella stessa indicati) in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.

Art. 9 – Rivalsa INPS

L'assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222

Art. 10 – Organizzazione di tornei e manifestazioni

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivanti all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere.

La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per le manifestazioni assicurate. Qualora tali operazioni siano affidate a terzi l'Assicurazione opera a favore degli assicurati nella loro qualità di committenti.

Con riferimento alle attività sportive, l'assicurazione comprende i rischi derivanti da servizi sanitari di pronto soccorso, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi.

L'Assicurazione è operante a condizione che la manifestazione sia stata autorizzata dalle autorità competenti.

La garanzia non è operante per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali di aeromobili, ed imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi di artificio e gare di tiro, per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.

Art. 11 – Responsabilità civile personale degli istruttori

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale di ciascun istruttore regolarmente tesserato, conseguente a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, per danni arrecati a terzi.

Art. 12 – Precisazioni ed estensioni varie di garanzia

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli Associati per danni cagionati a terzi.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di tutte le persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

Gli Associati sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono cagionarsi fra loro.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alle Società per fatto:

. di soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata, ne ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione dell'attività oggetto della garanzia;

. dei medici sociali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto delle Società stesse.

La garanzia comprende anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature e degli impianti sportivi compreso le relative tribune e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.

La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non associate. L'Assicurazione non vale per le Perdite Pecuniarie cagionate alle Società Sportive assicurate a seguito di danni alle strutture sportive causate da sostenitori o spettatori.

Sono esclusi i danni alle persone, cagionati alle Società Sportive dai propri sostenitori, agli impianti sportivi, comunque subiti da oggetti (comprese autovetture) di spettatori in genere, di dirigenti di Società Sportive o di atleti.

Art. 13 – Proroga termine pagamento premi

A parziale deroga dell'Art. 7 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il termine di quindici giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a giorni 30.

Art. 14 – Termine per la denuncia dei sinistri

A parziale modifica dell'Art. 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato da tre a dieci giorni.

Art. 15 – Esonero dalla comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni

Il Contraente, le società affiliate, gli Assicurati, sono esonerati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo quanto previsto dall'art. 1910 C.C. in caso di sinistro.

Art. 16 – Precisazione regolazione del premio e premio minimo

La Società alla scadenza contrattuale stabilita procederà alla regolazione del premio in ottemperanza a quanto previsto dall'art 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il numero di persone/affiliate ed assicurate dichiarate all'atto della stipula del contratto e sulle quali è stato anticipato il premio, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto è pari a 140 istruttori e 100 società affiliate.


Il premio lordo concordato ai fini della regolazione del premio in eccedenza ai primi 140 istruttori è convenuto in Euro 10,00 cadauno, ed Euro 30,00 per le società in eccedenza alle prime 100.

Il premio minimo comunque acquisito dalla Società non potrà essere inferiore ad Euro 3.000,00 comprensivo di imposte vigenti.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non diversamente regolato dal presente allegato, valgono le condizioni e norme contenute nel fascicolo MOD. 50662/FI RCG- Ed 12/10 .

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Agenzia Torino Alfieri 149

